



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Estremi Spedizione CO.RE. CO

Prot. N. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 28-04-03

<b>OGGETTO:</b>	<b>REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART.13 DELLA LEGGE N.289/2002 (FINANZIARIA 2003).</b>
-----------------	--

L'anno duemilatre, il giorno ventotto, alle ore 19,00 del mese di aprile nel Comune di nella solita sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

TORCASSO MARIA C.	A	MIDOLO SALVATORE	P
MAGNANO ANGELO	P	FARGIONE GIUSEPPE	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	RUSSO ALFREDO	A
SBONA SEBASTIANO	A	LA ROSA SALVATORE	P
ALBANESE ARCANGELA	A	MARINO GUIDO	P
BALSAMO FILADELFIO	P	LA RUOTA CARMELO	P
BLANCO CORRADO	P	CASTRO GIUSEPPE	P
DI BATTISTA GIOVANNI	P	VECCHIO SEBASTIANO	A
MONARCA GIUSEPPE	A	MARCHESE MASSIMO	P
COCO VINCENZO	P	EMANUELE SEBASTIANO	P

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 6

Assume la presidenza il Sig. MAGNANO ANGELO

che assistito dal Segretario Capo del Comune DOTT. MALTESE ROBERTO

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Esce il Cons. Marchese (presenti n.14).

Si passa all'esame dell'argomento posto al punto 10 dell'O.d.G. prot. n.7889 del 18/4/03, avente oggetto: **"REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART.13 DELLA LEGGE N.289/02 (FINANZIARIA 2003)"**.

Introduce i lavori il Presidente dando lettura della proposta, dei pareri espressi dagli uffici, dai Consigli di Circostrizione, dalle relative Commissioni Consiliari e dal Collegio dei Revisori dei conti.

Fa presente che in riunione congiunta la II e III° Commissione Consiliare hanno presentato n.2 emendamenti le cui modifiche risultano indicati nei rispettivi verbali n.5 del 19/3/03, n.11 del 19/3/03, di cui ne dà lettura con relativa esposizione;

Dopo di che, aperta la discussione, si ha il seguente intervento:

- **Cons. Marino:** Preannuncia il parere favorevole al condono da parte del gruppo di A.N. con invito rivolto all'amministrazione di verificare la certezza della base contributiva, nonché a stipulare protocolli d'intesa per avere un quadro chiaro, certo e completo dei tributi pagati dai cittadini perché bisogna conoscere chi paga e chi non paga e quanto si paga. Bisogna, quindi, fare in modo da ridurre al minimo l'evasione e l'elusione in modo che pagando tutti si paga di meno e non c'è bisogno di condono e che questo che si vota oggi sia il capolinea di un provvedimento di clemenza a beneficio di chi si è sottratto al concorso delle spese pubbliche.

Dopo di che si procede, poi, a votazione distinte per ciascun emendamento, ottenendo i seguenti esiti, accertati dagli scrutatori di seduta e proclamato dal Presidente:

#### **A – EMENDAMENTO N.1 PROPOSTO DALLA 2 e 3 COMMISSIONE CONSILIARE.**

Modificare il punto 1 del comma 1° dell'art.4 come segue:

- Per presentare le domande di condono, i soggetti non iscritti a ruolo devono altresì contestualmente provvedere alla denuncia di prima iscrizione;
- Presenti e votanti n.14
- Voti favorevoli n.14

#### **B – EMENDAMENTO N.2 PROPOSTO DALLA 2 e 3 COMMISSIONE CONSILIARE.**

Aggiungere al punto 5 del 1° comma dell'art.6 e al primo rigo dell'art.11 dopo la parola canoni le seguenti: "e consumi";

- Presenti e votanti n.14
- Voti favorevoli n.14

Procede infine, alla votazione dell'intero Regolamento comprese le modifiche sopra approvate, sul quale si conviene da parte di tutti i Consiglieri di darlo per letto avendone tutti preso conoscenza ed averlo esaminato e di votarlo nel suo complesso, ottenendo il seguente risultato, anch'esso accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente;

Regolamento nel suo complesso

- presente e votanti n.14 (è entrato in precedenza il cons. Russo ed è uscito il Cons. Marchese)
- voti favorevoli n.14

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

VISTO ed esaminato il Regolamento Comunale per la definizione agevolata dei tributi locali in attuazione del disposto dell'art.13 della Legge n.289/02 (finanziaria 2003);

VISTI i verbali dei Consigli Circostrizionali delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino, rispettivamente n.18 del 12/4/03 e n.18 dell'11/4/03 recanti pareri favorevoli all'approvazione del regolamento;

VISTI i verbali n.5 e 11 del 19/3/03 della 2 e 3° Commissione Consiliare;

VISTI ed esaminati gli emendamenti proposti al Regolamento in sede congiunta da parte delle predette Commissioni Consiliari;

DATO ATTO che il Regolamento e gli emendamenti risultano corredati dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 delle Legge n.142/90;

TENUTO CONTO, altresì, del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 2/4/03;

SENTITA la relazione del Presidente;

VISTI gli esiti delle votazioni distinte cui sono stati sottoposti gli emendamenti ed il regolamento nel suo complesso comprensivo delle modifiche apportate con gli emendamenti;

CONSTATATO che ciascuna delle votazioni effettuate ha riportato sempre il voto favorevole unanime dei n.14 consiglieri presenti e votanti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. come modificato dalla Legge 142/90 e successive modificazioni come recepite dalle LL.RR. n.48/91 e n.30/00;

VISTO il D.Lgs. n.267/00;

VISTA la Legge n.289/02;  
VISTE le LL.RR. n.44/91 e 23/97;  
CON VOTO unanime;

## **DELIBERA**

LA PREMESSA fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, come approva, nel testo emendato, il Regolamento per la definizione agevolata dei Tributi Locali in attuazione del disposto dell'art.13 della Legge n.289/02 (finanziaria 2003), composto da n.13 articoli che della presente si dichiara parte integrante;

DI DEMANDARE la Responsabile del IV° Settore e all'Ufficio tributi l'attuazione degli adempimenti derivati dal Regolamento testè approvato al fine di dar corso alla definizione agevolata (condono fiscale) dei tributi di cui all'art.6 del regolamento e nei termini prescritti.



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

*Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali in attuazione del disposto dell'art. 13 della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).*

- Art. 1 Oggetto del condono*
- Art. 2 Soggetti interessati*
- Art. 3 Presentazione delle domande di condono*
- Art. 4 Scadenze*
- Art. 5 Possibilità di pagamento rateale*
- Art. 6 Tributi locali condonabili*
- Art. 7 Definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili*
- Art. 8 Definizione agevolata della tassazione occupazione suolo pubblico*
- Art. 9 Definizione agevolata degli avvisi di accertamento TARSU e imposta sulla pubblicità*
- Art. 10 Definizione agevolata degli avvisi di pagamento TARSU*
- Art. 11 Definizione agevolata canoni e consumi idrici (acqua – fognatura – depurazione)*
- Art. 12 Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti*
- Art. 13 Disposizioni di carattere generale*

**Art. 1**  
**Oggetto del condono**

*Con il presente atto, il Comune di Melilli intende consentire e regolamentare la definizione agevolata dei tributi di propria esclusiva competenza, al fine di permettere in breve tempo di sanare le posizioni debitorie nei confronti di questo Ente così come disposto dall'art. 13 della Legge 27/12/02 n. 289.*

**Art. 2**  
**Soggetti Interessati**

- 1. Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento tutti i soggetti, persone fisiche e non, tenuti al versamento dei tributi locali, debitori per omesso (totale o parziale) e/o tardivo versamento degli stessi.*
- 2. La definizione agevolata riguarda sia i contribuenti già iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell'Ente, sia quelli di prima iscrizione.*

**Art. 3**  
**Presentazione delle domande di condono**

- 1. La richiesta di regolarizzazione deve essere presentata nell'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi; saranno ammesse anche domande presentate informalmente utilizzando schemi del modulo di domanda similare.*
- 2. Le richieste di condono, in carta semplice, dovranno essere presentate presso l'Ufficio Tributi del Comune.*

**Art. 4**  
**Scadenze**

- 1. Il 31 Luglio 2003 è l'ultimo giorno utile:*
  - Per presentare le domande di condono, i soggetti non iscritti devono altresì, contestualmente, provvedere alla denuncia di prima iscrizione;*
  - Per effettuare il pagamento in unica soluzione ovvero il versamento della prima rata per chi sceglie la forma di pagamento rateizzata.*
- 2. Qualora non venga eseguito il pagamento di quanto dovuto alla data del 31/07/2003 la domanda di condono è priva di effetti.*

**Art 5**  
**Possibilità di pagamento rateale**

1. Tutti i tributi possono essere pagati ratealmente secondo le seguenti modalità:

- *Persone fisiche: per somme dovute fino a € 200,00 due rate bimestrali di pari importo; da € 200,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di cinque rate bimestrali di pari importo; oltre € 1.000,01 fino ad un massimo di dieci rate bimestrali di pari importo;*
- *Attività produttive: per somme dovute fino a € 400,00 due rate bimestrali di pari importo; da € 400,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di cinque rate bimestrali di pari importo; oltre € 1.500,01 fino ad un massimo di dieci rate bimestrali di pari importo.*

2. Per le rate successive alla prima, gli importi dovuti sono maggiorati degli interessi al tasso del 3% annuo per il periodo di differimento.

3. Il mancato pagamento di una rata entro i termini fissati, comporta la perdita del diritto alla rateizzazione e la conseguente trasmissione degli atti al concessionario per la riscossione dell'intero importo ancora dovuto.

**Art. 6**  
**Tributi locali condonabili**

La regolamentazione del presente atto riguarda la definizione agevolata dei seguenti tributi:

- *Imposta comunale sugli immobili;*
- *Tassa occupazione suolo pubblico;*
- *Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;*
- *Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;*
- *Canoni e consumi idrici (acqua – fognatura – depurazione);*

*i quali possono essere definiti con riduzione e/o esenzioni di sanzioni, e interessi non ancora corrisposti, mediante il pagamento di una somma determinata secondo i criteri appresso illustrati.*

**Art. 7**  
**Definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili**

1. Entro il 31/07/2003 è possibile sanare l'omessa o infedele dichiarazione ICI per tutte le annualità pregresse con la presentazione di una dichiarazione integrativa e/o sostitutiva ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 446/97.

2. Entro il termine del 31/07/2003 è possibile regolarizzare gli omessi (totali o parziali) e/o tardivi versamenti dell'imposta comunale sugli immobili

*dovuta per le annualità sino al 2002 con il pagamento di quanto dovuto a titolo d'imposta senza addebito di interessi e sanzioni.*

3. *Si considerano nei termini tutte le dichiarazioni ICI da presentare entro il termine del D.Lgs 504/92 relative alle annualità sino al 31/12/2002.*

4. *Per gli avvisi di liquidazione e accertamento notificati entro la data di approvazione del presente regolamento, è possibile procedere alla definizione agevolata con il pagamento dell'imposta dovuta.*

#### **Art. 8**

##### **Definizione agevolata della tassazione occupazione suolo pubblico**

1. *E' oggetto di definizione agevolata la tassazione per occupazione suolo pubblico per gli anni 2000 - 2001 e 2002.*

2. *E' dovuto il pagamento annuo del tributo senza addebito di sanzioni, interessi e/o spese accessorie.*

#### **Art. 9**

##### **Definizione agevolata degli avvisi di accertamento TARSU e Imposta sulla Pubblicità**

*Gli avvisi di accertamento emessi per Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e per Imposta sulla Pubblicità per i quali alla data del 31/12/2002 non sono spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti senza applicazione di sanzioni e interessi. La definizione degli avvisi di accertamento si perfeziona mediante il versamento del tributo dovuto entro il 31/07/2003.*

#### **Art. 10**

##### **Definizione agevolata degli avvisi di pagamento TARSU**

*Gli avvisi di pagamento TARSU trasmessi alla data del 31/12/2002 e relativi a periodi d'imposta antecedenti il 2002, per i quali non sia stata perfezionata l'adesione all'accertamento propedeutico possono essere definiti attraverso l'abbattimento delle sanzioni a 1/4.*

#### **Art. 11**

##### **Definizione agevolata dei Canoni e Consumi Idrici (Acqua - Fognatura - Depurazione)**

*E' oggetto di definizione agevolata il pagamento dei canoni e consumi idrici dovuti per gli anni 2001 e precedenti. E' dovuto il pagamento dei canoni e consumi annui senza addebito di sanzioni e interessi.*

## **Art. 12**

### **Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti**

1. *Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio con il pagamento del tributo e la riduzione a  $\frac{1}{4}$  delle sanzioni e degli interessi accertati e maturati oltre alle ulteriori somme dovute il cui pagamento è previsto in pendenza di lite anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate.*
2. *Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese sino al 31/07/2003; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento.*
3. *Entro il 31/07/2003 il Funzionario Responsabile comunicherà alle segreterie delle commissioni tributarie la regolare definizione della lite pendente ed il pagamento integrale di quanto dovuto con la richiesta di dichiarare estinto il giudizio.*
4. *Per liti pendenti si intendono quelle aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.*

## **Art. 13**

### **Disposizioni di carattere generale**

1. *Le domande di definizione agevolata sono irrevocabili ed estendono la loro efficacia nei confronti di tutti i coobbligati anche se presentate da uno solo di essi.*
2. *La definizione agevolata dei tributi locali ai sensi del presente regolamento non può in alcun caso dar luogo al rimborso di maggiori tasse versate nonché delle sanzioni ed interessi corrisposti antecedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento.*
3. *Con propria determinazione il Sindaco può concedere proroga alla data fissata dal precedente art. 4 c. 1 e comunque non oltre il 30/09/2003.*
4. *Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente atto, coincidente con la pubblicazione all'albo pretorio, sostituendo ogni altra previsione agevolativa che questo Comune aveva posto in essere.*



# COMUNE DI MELILLI


## PROVINCIA DI SIRACUSA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 289/02 (FINANZIARIA 2003) -

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA STRUTTURA IV<sup>R</sup>

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: <u>favorevole</u>    Data <u>18/3/2003</u> IL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: <u>favorevole</u>    Data <u>18/3/2003</u> IL RESPONSABILE 
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: <u>favorevole</u>    Data <u>28 APR. 2003</u> IL RESPONSABILE 



# COMUNE DI MELILLI

## PROVINCIA DI SIRACUSA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 289/02 (FINANZIARIA 2003) - EMENDAMENTI

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA STRUTTURA IV<sup>o</sup>

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: <u>favorevole</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data <u>19/3/2003</u></p> <p>IL RESPONSABILE </p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: <u>favorevole</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data <u>19/3/2003</u></p> <p>IL RESPONSABILE </p>
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>Sotto il profilo della legittimità esprime parere: <u>favorevole</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data <u>28 APR. 2003</u></p> <p>IL RESPONSABILE </p>

**COMUNE DI MELILLI**  
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

Publicato all' Albo Pretorio del Comune  
dal 8 GIU. 2003 al 8 LUG 2003  
Registro Pubblicazioni N. 1587

IL SINDACO RESPONSABILE  
*A. P.*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ROBERTO MALTESE

Sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
MAGNANO ANGELO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
GIGLIUO SEBASTIANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. MALTESE ROBERTO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18 MAG 2003 giorno festivo. ( Reg. Pub. N. 1559 )

Li 3 GIU 2003  
**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R. 3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

- è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.
- non è soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.
- è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. MALTESE ROBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il . . . in quanto:

- é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
- il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
- il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del . . . decisione n. . .
- il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del . . .

Li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT. MALTESE ROBERTO

---

---